



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**N. 1128 del 07/11/2025 Reg.
Gen.**

N. 104 del 07/11/2025

Responsabile del Settore : MIGALE dott. Vincenzo

OGGETTO : ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì sette del mese di novembre il Responsabile del settore adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 05.07.2024 di nomina del sig. Migale Vincenzo quale responsabile del settore economico finanziario;
- Premesso che:
 - il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
 - la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
 - le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
 - in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;
- Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;
- Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:
 - RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis): risorse che presentano la caratteristica di *"certezza, stabilità e continuità"* e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
 - RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3): risorse che presentano la caratteristica della *"eventualità e variabilità"* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e rese disponibili per la contrattazione integrativa;
- Dato atto che, come da previsione dell'art. 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:
 - Comma 1 lettera a):
Unico importo consolidato delle risorse stabili 2017 (art. 67, comma 1) che presenta il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21.05.2018;
 - Comma 1 lettera b):
importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021 – quota relativa all'anno 2023;
 - Comma 1 lettera c):
Risorse stanziate dagli Enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
 - Comma 1 lettera d):
Importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
 - Comma 1 bis:
Quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (non sussiste la casistica), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (01.04.2023).
- Dato atto, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:
 - Lettera a):
Risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
 - Lettera b):

Importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;

- Lettera c):

Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità dal Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;

- Lettera d):

Eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

- Dato atto che il comma 3 prevede che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl."*
- Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;
- Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:
 - l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
 - l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;
- Richiamati:
 - l'art 11 del d.lgs. 135/2018: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*

- L'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: “*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge*”;
- Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:
 - incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
 - incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015);
 - art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
 - art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
 - art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
 - somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
 - risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
 - dall' 01.01.2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31.12.2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
 - dall'01.01.2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
 - fondi di derivazione dell'Unione europea;
 - art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021, finanziabile, in base alla propria capacità di bilancio, sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato;
- Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano presso l'ente:
 - stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
 - salario accessorio del segretario comunale;
 - fondo del lavoro straordinario;
- Evidenziato che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;
- Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;
- Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 3.218,40;
- Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che “*il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di*

posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all’art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:
«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;
- Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell’anno di riferimento, da considerare ai fini dell’adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all’entrata in vigore del decreto;
- Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;
- Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31.12.2025, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è superiore (20,04 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31.12.2018 (16,55 unità rapportate alla percentuale di part time);
- Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, **il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è adeguato in «aumento» per l’importo pari ad 22.930,71**, come rappresentato nella tabella di calcolo dell’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, di seguito riportata:

Limite 2016	126.626,32		
Fondo risorse decentrate 2018	73.552,87		
Budget P.O. 2018	35.125,00		
Totale 2018	108.677,87		
N. dipendenti al 31.12.2018 a tempo indeterminato	16,55		
Quota media pro capite	6.566,64		
ANNO 2025 – personale a tempo indeterminato			
Numero cedolini 2025 (previsione)	Cedolini	% part time	Valore
A tempo pieno	225,5	-	225,5
Part time 50%	12	50	6
Part time 75%	12	75	9
Totale cedolini			240,5
Totale cedolini/unità (diviso 12 mensilità)			20,04
Differenziale dotazione	3,492		
Adeguamento 2025	22.930,71		
Limite 2016 adeguato	149.557,03		

- Riscontrato che **il limite 2016 è pertanto quantificato in € 149.557,03**, come da prospetto a seguire:

	2016
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	76.799,27
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI	-

DIRIGENTI	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	- 3.218,40
DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE 2016	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITODI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-
TOTALE	73.580,87
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	27,92
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-
TOTALE VOCI ESCLUSE	- 27,92
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO (ELEVATE QUALIFICAZIONI)	35.125,00
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	-
SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, GALLEGGIAMENTI) EVETNUALMENTE RAPPORTATI ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO IN CORSO	11.343,70
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL	-
ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)	-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	6.604,67
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	126.626,32
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 23 AI SENSI D.L. 34/2019	22.930,71
VERIFICA LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	149.557,03

- Evidenziato che l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31.12.2025;
- Rilevato, per quanto evidenziato al precedente capoverso, che la parte stabile del fondo viene incrementata come segue:
 - art. 79, comma 1, lett. c):

Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile dalla consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale - € 22.930,71;
- Visto l'art. 14, comma 1-bis, del DL 25/2025 convertito in Legge 69/2025, che recita: “*A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini*

del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali”;

- Atteso che la Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. 175706 del 27/06/2025, ha fornito dettagliate istruzioni operative per il computo della somma incrementale in esame, nonché altri elementi essenziali per la corretta applicazione della novella;
- Richiamata la propria determinazione n. 757 del 29.07.2025 di costituzione della sola parte stabile del fondo risorse decentrate, certificata con verbale del Revisore dei Conti n. 22 del 29.07.2025;
- Preso atto che con la deliberazione n. 103 del 24.10.2025 la Giunta Comunale ha disposto, a decorrere dall’anno 2025, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis del D.L. 25/2025 convertito in Legge 69/2025, l’incremento della parte stabile del Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente per un importo aggiuntivo di € 8.250,00;
- Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18.04.2024 l’Amministrazione Comunale ha integrato la parte variabile del fondo come segue:
 - Art. 79, comma 3 CCNL 16.11.2022 - 0,22% del monte salari 2018
L’importo è quantificato in € 1.257,75, da ripartirsi in maniera proporzionale, sulla base degli importi relativi all’anno 2021, tra il fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 per € 907,89 e lo stanziamento di cui all’art. 17, comma 6, del CCNL 16.11.2022 destinato alla retribuzione di risultato dei dipendenti con incarico di EQ per € 349,86.
 - Art. 79, comma 2, lettera d) CCNL 16.11.2022 – economie fondo straordinario
Non si sono verificate economie derivanti dal fondo straordinari dell’anno 2024 ai sensi Art. 79, comma 2, lettera d) CCNL 16.11.2022.
 - Art. 80, comma 1, ultimo periodo CCNL 16.11.2022 – risorse residue dell’anno precedente
Sono rese disponibili risorse residue non integralmente utilizzate nell’anno precedente, derivanti da parte stabile, per € 2.519,99;
- Considerato che a seguito di quanto sopra descritto il fondo per le risorse decentrate dell’anno 2025 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

RISORSE STABILI

Art. 79, comma 1, lett. a):		
art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018	importo unico consolidato dell’anno: tutte le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017, come certificate dall’Organo di Revisione	76.421,91
art. 67, comma 2 lett. a) Ccnl 2016/2018	€ 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall’ 01/01/2019.	1.996,80
art. 67, comma 2 lett. b) Ccnl 2016/2018	differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	797,34
art. 67, comma 2 lett. c) Ccnl 2016/2018	R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni <i>ad personam</i> non più attribuiti al personale cessato – il personale cessato nel 2022 non aveva Ria o a.a.p. in godimento	1.268,67

art. 67, comma 2 lett. d) Ccnl 2016/2018	somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001	0,00
art. 67, comma 2 lett. e) Ccnl 2016/2018	importi stabili necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	0,00
art. 67, comma 2 lett. g) Ccnl 2016/2018	importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	0,00
Art. 79, comma 1, lett. b)	€ 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023	1.534,61
Art. 79, comma 1, lett. c)	Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile dalla consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	22.930,71
Art. 79, comma 1, lett. d)	differenziali posizioni economiche da Ccnl 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del Ccnl 16/11/2022	963,82
Art. 79, comma 1 bis	differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01.04.2023), tra B3 e B1 pari ad € 3.093,48, e tra D3 e D1 pari ad € 0,00;	3.093,48
Art. 14, comma 1 bis, DL 25/2025 e s.m.i.	Incremento fondo risorse decentrate fino al 48% delle somme destinate alla componente stabile, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di EQ, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali	8.250,00
TOTALE RISORSE STABILI		117.257,34

RISORSE VARIABILI

Art. 79, comma 2, lett. a):		
art. 67, comma 3, lett. a) Ccnl 2016/2018	risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 (c.d. "sponsorizzazioni")	0,00
art. 67, comma 3, lett. b) Ccnl 2016/2018	quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del d.l. 98/2011 (Piani di razionalizzazione)	0,00
art. 67, comma 3, lett. c) Ccnl 2016/2018	specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate: incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018 Proventi violazioni CDS destinati al Fondo Perseo Sirio Censimento ISTAT	9.680,00 9.200,00 3.000,00 2.462,75
art. 67, comma 3, lett. d) Ccnl 2016/2018	importi <i>una tantum</i> corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente	0,00
art. 67, comma 3, lett. f) Ccnl 2016/2018	risorse di cui all'art 54 del Ccnl 14.09.2000 (messi notificatori)	0,00

art. 67, comma 3, lett. k) Ccnl 2016/2018	risorse variabili aggiuntive a seguito di trasferimenti di personale, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento	0,00
Art. 79 comma 2, lettera d)	risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario	0,00
Art. 79, comma 3	importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021	907,89
Art. 80, comma 1	risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti	2.519,99
TOTALE RISORSE VARIABILI		27.770,63

- Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad € 145.027,97;
- Dato atto che al fondo così costituito va apportata la decurtazione consolidata per anni 2011/2014 - seconda parte art. 9 comma 2-bis dl 78/2010 per € 3.218,40, riducendolo all'ammontare di € 141.809,57;
- Rilevato che il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 come dimostrato nel prospetto a seguire e di conseguenza si dovrà procedere alla decurtazione di € 2.169,23, come dimostrato nella tabella sottostante:

	2016	2025
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	76.799,27	145.027,97
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-	-
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	- 3.218,40	- 3.218,40
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITODI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-	-
TOTALE	73.580,87	141.809,57
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	27,92	- 44.406,68
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-	-
TOTALE VOCI ESCLUSE	27,92	- 44.406,68
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO (ELEVATE QUALIFICAZIONI)	35.125,00	36.724,86
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	-	- 349,86
SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, GALLEGGIAMENTI) EVETNUALMENTE RAPPORTATI ALLA % DI SEGRETERIA	11.343,70	11.343,70

CONVENZIONATA ANNO IN CORSO		
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL	-	-
ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)	-	-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	6.604,67	6.604,67
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	126.626,32	151.726,26
Adeguamento limite 2016	22.930,71	-
RISORSE DA DECURTARE PER LIMITE ART. 23, CO. 2, D. LGS. N. 75/2017	149.557,03	2.169,23

- Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2025, **nell'ammontare complessivo pari ad € 139.640,34**, come meglio riportato nell'allegato alla presente determinazione in modo da farne parte integrante e sostanziale, che risulta così composto:

Unico importo consolidato anno 2017	76.421,91
Risorse stabili soggette al limite	24.199,38
Risorse stabili non soggette al limite	16.636,05
Risorse variabili soggette al limite	0,00
Risorse variabili non soggette al limite	27.770,63
Totale fondo risorse decentrate	145.027,98
Decurtazione consolidata	- 3.218,40
Decurtazione per rispetto limite 2016	- 2.169,23
Fondo trattamento economico accessorio 2025	139.640,34

- Dato atto che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017:

	2016	2025
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	76.799,27	145.027,97
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-	-
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	- 3.218,40	- 3.218,40
DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE 2016		- 2.169,23
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITODI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-	-
TOTALE	73.580,87	139.640,34
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	27,92	- 44.406,68
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-	-
TOTALE VOICI ESCLUSE	- 27,92	- 44.406,68
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO (ELEVATE QUALIFICAZIONI)	35.125,00	36.724,86

0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	-	- 349,86
SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, GALLEGGIAMENTI) EVETNUALMENTE RAPPORTATI ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO IN CORSO	11.343,70	11.343,70
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL	-	-
ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)	-	-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	6.604,67	6.604,67
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	126.626,32	
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 23 AI SENSI D.L. 34/2019	22.930,71	-
VERIFICA LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	149.557,03	149.557,03

- Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e del DM 17/03/2020;
- Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;
- Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2025 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”;
- Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;
- Dato atto che il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente Ccnl;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);
- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 10.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 17.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2025;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.12.2022;

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2025/2027 del Comune di Nole approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2025;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) **Di costituire**, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, **il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025**, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, **per un importo complessivo di € 139.640,34**, come da prospetto allegato A) alla presente determinazione in modo da farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, come operata con il presente atto, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2025/2027, afferenti la spesa del personale;
- 5) Di dare atto che, sottratte le seguenti somme di fatto non contrattabili, le quali vengono stanziate ed impegnate sui capitoli di bilancio relativi alla retribuzione del personale ed erogate in corso d'anno

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate/differenziali stipendiali	30.018,53
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	11.571,60
Totale somme non contrattabili	41.590,13

e le somme finanziate da specifiche disposizioni di legge (€ 24.342,75) stanziate su appositi capitoli di spesa, la somma di € 73.707,46 è disponibile sul pertinente cap/peg n. 1023/99 – codice 01.02.1 “Fondo trattamento economico accessorio del personale” del Bilancio di Previsione 2025/2027;

- 6) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2026, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 7) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 8) Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente Ccnl;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Economico – Finanziario Sig. MIGALE Vincenzo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9299711.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
(F.to MIGALE dott. Vincenzo)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo

Nole, li 07/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2025
CCNL 2019/2021

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018 (art 79 comma 1 lettera a) CCNL 2019/21)	76.421,91	valore consolidato, che se correttamente quantificato, rimane invariato dal 2018
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2 (art 79 comma 1 lettera a) CCNL 2019/21)	1.268,67	incrementare con il valore delle ria percepite dai cessati dell'anno 2024(ria mensile X 13)
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)		
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)		
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE		
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI		
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI		
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)		
ARMONIZZAZIONE RETRIBUZIONI DIPENDENTI DELLE PROVINCE - ART. 1 COMMA 800 L. 205/2017		
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021		
INCREMENTO DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE - ART. 79 COMMA 1 LETT. C) - ART. 33 D.L. n. 34/2019	22.930,71	incremento stabile della consistenza del personale art 33, comma 2 D.L. 34/2019
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	100.621,29	
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2 (art 79 comma 1 lettera a) CCNL 2019/21)		
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	1.996,80	valore consolidato invariato rispetto al 2024
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	797,34	valore consolidato invariato rispetto al 2024
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1		
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	1.534,61	valore consolidato invariato rispetto al 2024
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	963,82	valore consolidato invariato rispetto al 2024
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 (in servizio al 01.04.2023)	3.093,48	valore consolidato invariato rispetto al 2024
INCREMENTO ART. 14 COMMA 1 BIS DL 25/2025 E S.M.I. FINO AL 48% DEI TABELLARI 2023	8.250,00	valore consolidato invariato rispetto al 2024
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	16.636,05	
TOTALE RISORSE STABILI	117.257,34	
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3 (art 79 comma 2 lettera a) CCNL 2019/21)		
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE		
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT		
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)		
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)		
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)		
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)		
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2		
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)		
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)		
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 98 COMMA 1 LETTERA C - PROVENTI C.D.S.		
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	-	
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3 (art 79 comma 2 lettera a) CCNL 2019/21)		
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE		
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE e SPESE COMPENSATE		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023 _ D.LGS. 50/2016 (DAL 2018);	9.680,00	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	9.200,00	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	2.462,75	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - RISORSE SERVIZI AGGIUNTIVI P.L. SVOLGIMENTO ATTIVITA' IN FAVORE DI PRIVATI ART. 56 TER CCNL 2016/18 - ART. 22, COM. 3 BIS D.L. 59/2017 - LEGGE N. 96/2017		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCREMENTO PER ENTI BENEFICIARI DI FONDI PNRR D.L. N. 13/2023, CONV. LEGGE N. 41/2023		
RISORSE STANZiate DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART 67 COMMA 3 LETT C) - PROVENTI VIOLAZIONI CDS DESTINATI A FONDO PERSEO	3.000,00	
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79		
ECONOME FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 79 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE	2.519,99	
ECONOME FONDO STRAORDINARIO CONFLUISTE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	-	
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 CCNL 2019/2021 - QUOTA 2025	907,89	si compila in automatico
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	27.770,63	si compila in automatico
TOTALE RISORSE VARIABILI	27.770,63	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	145.027,97	
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	100.621,29	
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	44.406,68	

Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	3.218,40
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRI DECURTAZIONI....	
TOTALE DECURTAZIONI	3.218,40
TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI 141.809,57	
EVENTUALE DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA E DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	2.169,23
TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	139.640,34

si compila in automatico

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017			
	ANNO 2016	ANNO 2025	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	76.799,27	145.027,97	si compila in automatico
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-	-	si compila in automatico
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	3.218,40	3.218,40	si compila in automatico
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-	-	
TOTALE LORDO	73.580,87	141.809,57	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	27,92	44.406,68	si compila in automatico
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	-	44.406,68	si compila in automatico
TOTALE VOCI ESCLUSE	27,92	44.406,68	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO	35.125,00	36.724,86	NB: inserire stanziamento EQ incrementato della quota di cui all'art. 79 comma 3 CCNL 2019/21
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	-	349,86	si compila in automatico
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)	-	-	NB: inserire eventuale quota derogata anno 2019 a valere su spazi assunzionali, preceduta da segno meno
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO E GALLEGGIAMENTO) EVENTUALMENTE RAPPORSTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	11.343,70	11.343,70	
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 90 DEL TUEL	-	-	
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE	-	-	NB: inserire eventuale quota derogata per personale stabilizzato con rinuncia a "tetto" lavoro flessibile 2009, preceduta da segno meno
FONDO STRAORDINARIO	6.604,67	6.604,67	
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	126.626,32	151.726,26	si compila in automatico
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019	22.930,71		si compila in automatico
LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019	149.557,03		si compila in automatico
DECURTAZIONE DA OPERARE		2.169,23	si compila in automatico



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 28/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 06 del mese di novembre il Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28.11.2023, per il triennio 2024/2026 nella persona della dott.ssa Perotti Francesca, ha provveduto al rilascio del seguente parere:

- “*Certificazione costituzione fondo risorse decentrate anno 2025*”.

Premesso

- Che in data 05.11.2025 il Responsabile del Settore Economico Finanziario ha trasmesso copia della propria proposta di determinazione n. 102 del 03.11.2025 avente ad oggetto: “Art. 67 CCNL 21.05.2018 – “ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025.”;
- Che il citato Responsabile ha richiesto nella medesima data specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale da sottoporre a certificazione si compone della parte stabile e della parte variabile;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 79 del CCNL del 16/11/2022;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

- L'art. 14, comma 1-bis, del DL 25/2025 convertito in Legge 69/2025, che recita:

"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali";

Il Revisore

Esaminata la proposta di determinazione n. 102 del 03.11.2025 di costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa all'anno 2025 trasmessa all'Organo di revisione in data 05.11.2025;

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con proposta di determinazione di cui sopra, a firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario, come di seguito esposto:

Unico importo consolidato anno 2017	76.421,91
Risorse stabili soggette al limite	24.199,38
Risorse stabili non soggette al limite	16.636,05
Risorse variabili soggette al limite	0,00
Risorse variabili non soggette al limite	27.770,63
Totale fondo risorse decentrate	145.027,98
Decurtazione consolidata	- 3.218,40
Decurtazione per rispetto limite 2016	- 2.169,23
Fondo trattamento economico accessorio 2025	139.640,34

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, del D.L. 34/2019, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2025 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 10.12.2024;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Visto il CCNL 16/11/2022 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2025, **per la somma di € 139.640,34**, è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2025 e seguenti, nel limite dell'importo complessivo art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 di euro 149.557,03, come risultante dalla tabella seguente:

	2016	2025
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	76.799,27	145.027,97
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-	-
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	- 3.218,40	- 3.218,40
DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE 2016	-	- 2.169,23
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITODI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-	-
TOTALE	73.580,87	139.640,34
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	27,92	- 44.406,68
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-	-
TOTALE VOCI ESCLUSE	- 27,92	- 44.406,68
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO (ELEVATE QUALIFICAZIONI)	35.125,00	36.724,86
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	-	- 349,86
SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, MAGGIORIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, GALLEGGIAMENTI) EVETNUALMENTE RAPPORTATI ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO IN CORSO	11.343,70	11.343,70
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL	-	-
ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE	-	-

PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)		
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	6.604,67	6.604,67
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	126.626,32	
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 23 AI SENSI D.L. 34/2019	22.930,71	-
VERIFICA LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	149.557,03	149.557,03

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI
 (Perotti dott.ssa Francesca)
firmato digitalmente

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.